

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 131

Data 06 FEB. 2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni per la difesa legale dell'Azienda

Dimostrazione della compatibilità economica:	
Bilancio 2020	
Centro di Costo	_____
Conto economico	_____
Budget assegnato	€ _____
Budget già utilizzato	€ _____
Budget disponibile	€ _____
da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad	€ _____
Disponibilità residua di Budget	€ _____
Non comporta spesa	
Il Direttore/Responsabile della U.O.C./U.O.S.	
<input type="checkbox"/> _____	
V° Il Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale _____	

U.O.S. Servizio Legale

Proposta n. 32 del 23-01-2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Coordinatore del Servizio Legale
dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio


Addì 06 FEB. 2020, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, assistito dalla Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Dirigente Amministrativo
Coordinatore del Servizio Legale
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

VISTO il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.5/2019 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n.396 del 2.5.2017 ed approvato con D.A. n.1078 del 29.5.2017;

VISTO l'atto d'indirizzo regionale del 3.12.2019, prot.n.77501/GAB, contenente le indicazioni generali e i criteri da adottare, (di recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 in merito all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. n.50/2016 e smi,) per l'affidamento dei servizi legali, che distingue:

- servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice degli appalti pubblici", ai sensi dell'art. 17, comma1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi puntualmente elencati, si applica l'art.2229 e seguenti del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale, sia pure nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dall'art.4 del D.Lgs.50/2016 e smi;

- servizi legali che devono invece ricondursi nella categoria di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e smi, soggette alla disciplina codicistica, con mere differenziazioni in tema di obblighi di pubblicità;

RITENUTO, conseguentemente, di dover adeguare il vigente Regolamento Aziendale in materia, approvato con deliberazione n.212 del 13.3.2019, si è pertanto proceduto alla nuova stesura del regolamento in conformità all'atto d'indirizzo sopra richiamato e nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali vigenti in materia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Attestata la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso

PROPONE di

- Approvare il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi professionale agli avvocati esterni per la difesa dell'Azienda , redatto in conformità all'atto d'indirizzo regionale del 3.12.2019, prot.n.77501/GAB ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
- Dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente e diverso provvedimento disciplinante la materia;
- Dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione e troverà applicazione per gli incarichi successivamente conferiti;
- Dare mandato al Servizio Legale di curarne la pubblicazione sul sito web Aziendale;
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 65 – VII comma della L.R. 25/1993 sostituito dall'art. 53 della L.R. 30/93.

Il Dirigente Amministrativo
Coordinatore del Servizio Legale
dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio

Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
(ai sensi dell'art. 3, commi 1-quinques e 7, del D.Lgs 502/92 e s.m. e i.)

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Iacolino
FIRMATO

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Anselmo Madeddu
FIRMATO

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Dott. Salvatore Lucio Ficarra**

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
 - Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;
 - Preso atto che il Coordinatore dell'U.O. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 639;
- Visto il parere del Direttore Amministrativo;
- Visto il parere del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Coordinatore dell'U.O. proponente e per i motivi espressi nella medesima:

- Approvare il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi professionali agli avvocati esterni per la difesa dell'Azienda, redatto in conformità all'atto d'indirizzo regionale del 3.12.2019, prot.n.77501/GAB ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
- Dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente e diverso provvedimento disciplinante la materia;
- Dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione e troverà applicazione per gli incarichi successivamente conferiti;
- Dare mandato al Servizio Legale di curarne la pubblicazione sul sito web Aziendale;
- Dichiare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 65 – VII comma della L.R. 25/1993 sostituito dall'art. 53 della L.R. 30/93.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficarra
FIRMATO

Il segretario verbalizzante
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

FIRMATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni dal giorno al

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GESTIONE DELIBERE
Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio

Siracusa, lì

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data
Prot. N° _____

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GESTIONE DELIBERE
Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO

Siracusa, _____

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GESTIONE DELIBERE
Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AD
AVVOCATI ESTERNI
PER LA DIFESA DELL'AZIENDA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. S.' or a similar initials.

INDICE

ART. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – ASSETTO AZIENDALE

ART. 3 – NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 5 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'ASP

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA

ART. 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 9 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 10 - RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI

ART.11 -CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEI COMPENSI

ART.12 -LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART.13 – TUTELA LEGALE IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

ART.14 - TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI

ART.15 - RISERVATEZZA



ART. I Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento da parte dell'ASP di Siracusa degli incarichi legali ad avvocati del libero foro per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in ogni tipologia di controversia e per l'attività stragiudiziale, a garanzia del soddisfacimento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e pubblicità previsti dall'art.4 del D.Lgs.50/2016 e smi, e nel rispetto dell'art. 17, comma 1 lett. d), che prevede l'elenco dettagliato dei **“servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice degli appalti pubblici”**, nonché la disciplina di quelle tipologie di servizi legali che devono ricondursi nella categoria di cui all'Allegato IX, soggette alla disciplina codicistica, con mere differenziazioni in tema di obblighi di pubblicità.

Il regolamento disciplina le condizioni generali dell'affidamento, anche in merito alle modalità di predisposizione dei preventivi e liquidazione dei compensi, che il professionista si impegna a rispettare al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del D.M. 55/2014 e s.m.i.

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il presente Regolamento individua, pertanto, da un lato i criteri per la individuazione dei difensori, dall'altro i parametri economici per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati agli incarichi legali affidati a professionisti esterni.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'istituto della tutela legale in favore dei dipendenti ed amministratori che, per fatti o atti commessi nell'espletamento dei loro compiti d'ufficio, siano coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili.

ART. 2 Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'atto d'indirizzo regionale del 3.12.2019, prot.n.77501/GAB, contenente le indicazioni generali e i criteri da adottare, (di recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 in merito all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. n.50/2016 e smi,) per l'affidamento dei servizi legali, che distingue:

- **servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice degli appalti pubblici**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi puntualmente elencati, **si applica l'art.2229 e seguenti del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale**, sia pure nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dall'art.4 del D.Lgs.50/2016 e smi;

- **servizi legali che devono invece ricondursi nella categoria di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e smi**, soggette alla disciplina codicistica, con mere differenziazioni in tema di obblighi di pubblicità.

ART.3 Assetto organizzativo aziendale

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha previsto, all'interno del proprio assetto organizzativo, l'U.O.S. Servizio Legale la cui attività è da ricondurre alle dirette dipendenze del Direttore Generale.



Il Servizio Legale provvede all'istruttoria e alla gestione giuridico/amministrativa della tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda secondo le norme contenute nel presente Regolamento e gestisce il contenzioso, sia attivo che passivo, predisponendo gli atti per affidare agli avvocati fiduciari esterni la rappresentanza, l'assistenza e la difesa dell'ASP nei giudizi in cui essa è parte, innanzi alle Autorità Giurisdizionali, ovvero innanzi agli organismi di mediazione obbligatoria, nelle materie previste dall'art. 5 del D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i, anche alla luce della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i. (Legge Gelli).

La costituzione in giudizio dell'Azienda avviene previa deliberazione e conferimento di *procura ad litem* del Direttore Generale a professionisti del libero Foro.

ART. 4 Modalità di conferimento degli incarichi

4.1) Servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice degli appalti pubblici"

Possono ricondursi nell'elenco dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d) solo ed esclusivamente le tipologie di servizi nello stesso indicati, rilevando a tal fine la peculiarità che l'incarico professionale debba essere affidato per un'esigenza "puntuale ed episodica" della Stazione Appaltante.

Si configura in tale ipotesi la tipologia del contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. c.c.), non assumendo rilevanza ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione in esame né il valore economico del contratto, né l'eventuale superamento della soglia comunitaria stabilita.

Rientrano nel predetto elenco:

a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, cioè gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio (sede giudiziale, ma anche arbitrale) conferiti dalle Aziende Sanitarie in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;

b) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o di tipo giurisdizionale (anche solo eventuale).

Tale attività di consulenza occorre che si contraddistingua per la "finalità di preparazione" di uno dei procedimenti di cui al punto a) o per la presenza di un "presupposto oggettivo" che possa consistere in un "indizio concreto o elevata probabilità" che la questione sulla quale verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

c) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

d) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'affidamento dei relativi contratti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Gli incarichi esterni di patrocinio legale previsti al punto a) del superiore elenco sono incarichi di carattere essenzialmente fiduciario, conferiti *intuitu personae* dal Direttore Generale ai professionisti del libero foro, singoli o associati, che risultino iscritti nell'apposito Albo dei difensori di fiducia di cui al successivo art. 5.

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 c.c. ed è conferito con deliberazione del Direttore Generale, previa proposta motivata, del Servizio Legale.



Trattandosi poi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti, l'Azienda di norma procede all'affidamento diretto (nel rispetto del principio di rotazione) ad uno dei soggetti individuati all'interno del proprio elenco di avvocati fiduciari, con richiesta del preventivo a singolo soggetto e, ove ritenuto opportuno, stabilendone il numero, ad un confronto di preventivi al fine di individuarne il più confacente alle proprie esigenze, tenuto anche conto del valore economico dell'affidamento.

Il parametro economico non è l'unico elemento di valutazione, considerato che l'ASP corrisponde a tutti i professionisti incaricati della difesa dell'Azienda compensi liquidati nel rispetto dei medi tabellari, decurtati della percentuale massima prevista nel tariffario nazionale, ai sensi del D.M. n.55/2014 (compensi minimi), così come modificato dal D.M. n.37/2018 meglio specificati qui di seguito all'art.11.

Nelle valutazioni effettuate dall'Azienda per l'affidamento assumono rilevanza anche la presenza di una specializzazione culturale, professionale, universitaria nella materia oggetto del contenzioso comprovata nel curriculum vitae, allegato alla domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati fiduciari, nonché la sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'Azienda o rispetto al quale si ritiene opportuno adottare una strategia difensiva uniforme per evitare scelte difensive contraddittorie che possano essere controproducenti per l'Amministrazione.

Infatti, in caso di "consequenzialità tra incarichi" (come in occasione dei diversi gradi di giudizio), l'ASP valuta il conferimento allo stesso professionista, tenendo conto dei risultati ottenuti.

Nel caso di "complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia" l'ASP valuta l'opportunità, caso per caso, di conferimento al medesimo professionista sulla scorta dei risultati o valuta l'opportunità di avere più professionisti per lo studio della questione. Il conferimento allo stesso professionista oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi. In questi casi, l'affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità.

L'affidamento diretto è conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante e da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato.

Ancora, nel caso in cui sussista l'urgenza di procedere all'affidamento se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Azienda, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa.

La scelta del professionista da incaricare sarà di norma effettuata secondo il criterio della rotazione nell'ambito della branca di interesse, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel curriculum, alla natura e alla complessità del contenzioso, alla sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per la medesima Amministrazione o rispetto al quale si ritenga opportuno adottare una strategia difensiva uniforme per evitare scelte difensive contraddittorie che possano essere controproducenti per l'Azienda, nonché al foro della causa.

Salvo quanto detto, di norma, dovrà evitarsi il cumulo degli incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi*, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista.

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia difensiva.

Al momento del conferimento dell'incarico, viene pattuito il compenso per le prestazioni professionali sulla base di un preventivo redatto dal professionista, ma previamente approvato dal Responsabile del Servizio Legale, secondo i minimi ordinistici, così come meglio specificato nell'art.12 e segg. del presente Regolamento.

4.2) Servizi legali che devono ricondursi nella categoria di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs n.50/2016

Rientrano tra questi tutti i "servizi legali" che non siano esclusi a norma dell'art. 17, co.1 lett. d) del Codice dei contratti pubblici e che riguardano l'esternalizzazione dell'intero Servizio Legale o parte di esso.

I relativi affidamenti costituiscono appalti, e comprendono:

- a) servizi non ricompresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17 (es. le consulenze non collegate ad una specifica lite);
- b) servizi che i fornitori realizzano "in modo continuativo o periodico", erogati organizzando i mezzi necessari ed assumendo il rischio economico dell'esecuzione (come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore).

Ai sensi dell'art. 35, co. 1 e 2, del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati dall'allegato IX è di Euro 750.000 nei settori ordinari e di Euro 1.000.000 nei settori speciali.

Per ciò che concerne le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX, occorre rilevare che:

- per i contratti di **valori inferiori alle soglie** di cui agli artt. 35, co. 1, lett. d) e co. 2, lett. c) del Codice, i suddetti servizi legali saranno affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice;
- per i contratti di **valore pari o superiore alle soglie** di cui all'art. 35, co. 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli artt. 140, per i settori speciali, e 142, per i settori ordinari, mentre per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del Codice relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Le situazioni relative a conflitti di interesse sono regolate dal Codice Deontologico Forense.

Ancora, considerata la natura dei "servizi legali", eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Per quelli relativi all'idoneità professionale, questa stazione appaltante richiederà l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento.

Per quel che concerne la **capacità tecnica e professionale**, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, la stazioni appaltante richiederà l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico.



Ai fini della dimostrazione della **capacità economica e finanziaria**, possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento.

Tuttavia, al fine di consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti potrà essere richiesta, in alternativa al fatturato, altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Relativamente al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b) è consentito anche l'utilizzo del criterio del minor prezzo ma solo per i contratti di valore inferiore ad Euro 40.000.

In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza degli interessi coinvolti si preferisce utilizzare, anche per gli "affidamenti di minor valore" il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, puntando in tal modo a valorizzare la qualità del professionista al cospetto di una considerazione di mero interesse economico.

4.3) I contratti misti

Nella categoria così denominata, rientrano particolari tipi di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17 del Codice, sia appalti di servizi legali di cui all'allegato IX dello stesso Codice.

Pertanto, nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice, si applica la disciplina prevista dall'art. 28 comma 5 del Codice, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Art.5 **Albo dei difensori di fiducia dell'Azienda**

Per l'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni, nel rispetto degli artt.4 e 17 comma 1 lettera d del Codice dei Contratti pubblici e del presente regolamento, l'ASP di Siracusa si avvale di apposito Albo dei difensori di fiducia suddiviso, in base alla tipologia di contenzioso, nelle seguenti sezioni:

- Civile
- Lavoro;
- Penale;
- Amministrativo;
- Tributario.

L'inserimento nell'Albo avviene su domanda del professionista, redatta secondo le modalità indicate nel relativo Avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda e trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Siracusa.



I professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico per comodità di consultazione ed inclusi in una sola delle sezioni in ordine alla quale gli stessi hanno esercitato facoltà di opzione.

In ogni sezione, sarà prevista una sottosezione e l'inserimento nell'una o nell'altra avverrà in esito alla valutazione dei curricula da parte di una commissione interna, costituita dal Direttore Amministrativo, dal dirigente amministrativo del Servizio Legale e da altro dirigente amministrativo.

E' prevista altresì l'istituzione di due fasce all'interno di ogni sottosezione:

nella prima fascia saranno inseriti gli avvocati con non meno di cinque anni di iscrizione all'albo professionale;

nella seconda fascia saranno inseriti gli avvocati con non meno di dodici anni di iscrizione al suddetto albo o in possesso dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori dell'Ordine professionale.

L'Albo dei difensori di fiducia è formato e tenuto dal Servizio Legale aziendale.

L'istituzione di detto Albo non determina alcun obbligo in capo all'ASP di Siracusa di conferire incarichi ai professionisti in esso iscritti.

Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'elenco o di non poter rispettare il principio di rotazione per le motivazioni, non esaustive, di seguito indicate:

- in casi di particolare complessità tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia (e anche per conto dell'ASP di Siracusa);
- nell'ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o novità del *thema decidendum* nonché rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale o processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico - specialistiche possedute dal professionista;
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia.

Art.6

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei difensori di fiducia dell'Azienda

Possono ottenere l'inserimento nell'Albo di cui al precedente art. 5 gli avvocati (singoli o associati) che siano regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
- assenza di condanne penali;
- assenza di carichi penali pendenti;
- assenza di provvedimenti disciplinari presso l'Ordine di appartenenza in relazione alla propria attività professionale;
- assenza di conflitto di interesse con l'ASP di Siracusa o comunque assenza di incarichi svolti avverso la stessa Azienda nel corso degli ultimi due anni.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione che devono mantenerli per tutto il periodo.

Art.7

Contenuto della domanda di iscrizione

Gli avvocati o rappresentanti di studi associati che intendano manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'Albo dovranno presentare apposita domanda redatta secondo lo schema allegato all'avviso pubblicato sul sito internet dell'ASP di Siracusa.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- i dati anagrafici e professionali;
- la data di iscrizione all'Albo professionale e l'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi con l'ASP di Siracusa;
- l'insussistenza, nel biennio precedente, di contenzioso o incarico legale contro l'ASP di Siracusa sia in proprio, sia per conto di propri clienti;
- il ramo di specializzazione e l'opzione esclusiva della sezione (Civile/Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario) in cui essere inseriti;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e accettazione del presente regolamento;
- la presa d'atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Alla domanda - che dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo alboavvocatifiduciari@pec.asp.sr.it devono essere allegati, a pena di esclusione:

- curriculum formativo-professionale, dal quale si evinca il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla sezione di appartenenza dichiarata, datato e sottoscritto;
- copia di un documento di identità.

Art.8 Cancellazione dall'Albo

Il Servizio Legale provvederà alla cancellazione dall'Albo del professionista che:

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione o ne sia risultato sprovvisto all'esito dei controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, ritenuto responsabile di gravi inadempienze.

Art. 9 Aggiornamento dell'Albo

Il Servizio Legale Aziendale provvede all'aggiornamento dell'Albo ogni anno, mediante riapertura dei termini nell'ultimo mese dell'anno solare e tenendo conto delle intervenute cancellazioni volontarie o d'ufficio.

L'Albo è comunque soggetto a revisione triennale.

Art.10 Rapporti con i legali esterni



Il Servizio Legale segue l'evolversi dei contenziosi, provvede alla trasmissione al professionista incaricato di tutti gli atti opportuni e necessari per la difesa dell'ASP di Siracusa, assicura una costante collaborazione con i professionisti incaricati, anche al fine di individuare la più opportuna strategia processuale.

I professionisti esterni aggiorneranno, periodicamente e per iscritto, l'U.O.S. Servizio Legale sull'attività svolta in ordine all'incarico ricevuto e trasmetteranno copia, eventualmente in formato elettronico, degli atti e verbali di causa.

L'U.O.S. Servizio Legale provvede, all'atto del conferimento dell'incarico e nell'ambito del relativo atto deliberativo, a liquidare e pagare al legale incaricato un acconto parametrato al valore e alla tipologia del contenzioso affidato al professionista, oltre all'importo delle spese di giustizia opportunamente documentate (contributo unificato, notifiche, bolli).

Il professionista si impegna a collaborare con l'ASP di Siracusa nella stima del rischio di soccombenza e a fornire **entro il 28 febbraio di ogni** anno apposita valutazione in termini di certo, probabile, possibile e remoto dello stato di soccombenza delle singole cause che risultano assegnate quale legale fiduciario dell'Azienda.

I professionisti incaricati della difesa si obbligano, inoltre, **senza diritto alcuno ad una retribuzione aggiuntiva, a:**

- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative;
- in caso di soccombenza, rimettere motivato parere ai fini della valutazione dell'opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione.

Art.11

Criteri di determinazione dell'acconto e dei compensi

- **Acconto sugli onorari.**

L'aconto sugli onorari sarà parametrato al valore e alla tipologia del contenzioso affidato al professionista, commisurandolo alla natura dell'impegno richiesto. Detto ammontare dovrà, in particolare, **essere determinato in misura corrispondente ai minimi, abbattuti del 10%, previsti con riferimento alle voci "fase di studio della controversia" e "fase introduttiva del giudizio" dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M n.37/2018,** oltre all'importo delle spese di giustizia opportunamente documentate (contributo unificato, notifiche, bolli).

- **Attività giudiziale**

Ai fini della pattuizione del compenso e dell'approvazione, da parte del Direttore Generale, dei preventivi redatti dai legali incaricati, l'ASP di Siracusa **assume come parametro di riferimento gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M n.37/2018, per ogni singola fase del giudizio** (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria); **su tali importi sarà applicata, oltre alla percentuale massima di diminuzione prevista dallo stesso Decreto,** un ulteriore incremento/ abbattimento correlato all'esito del giudizio, come da seguente specifica:

1. **Esito totalmente favorevole della lite** (ipotesi che ricorre nel caso di totale reiezione delle domande interposte da parte avversa o di integrale accoglimento delle domande avanzate dall'Amministrazione nel caso in cui sia stato l'Ente a promuovere il giudizio, esclusa la statuizione sulle spese): applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, così come modificato dal D.M n.37/2018, al compenso come determinato al primo capoverso del presente articolo **aumentati fino al 25%**; in tale ipotesi rientra anche la transazione giudiziale in corso di causa.

2. **Esito parzialmente favorevole della lite** (ipotesi che ricorre nel caso di parziale accoglimento delle domande inter poste da parte avversa o di parziale accoglimento delle domande avanzate dall'Amministrazione nel caso in cui sia stato l'Ente a promuovere il giudizio, esclusa la statuizione delle spese): applicazione di un **ulteriore abbattimento del 5%** al compenso come determinato al primo capoverso del presente articolo (**-15%**);
3. **Soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio** (ipotesi che ricorre, per la soccombenza, nel caso di totale accoglimento delle domande inter poste da parte avversa o di totale reiezione delle domande avanzate dall'Amministrazione nel caso in cui sia stato l'Ente a promuovere il giudizio, esclusa la statuizione sulle spese): applicazione di **un ulteriore abbattimento fino al 25%** al compenso come determinato al primo capoverso del presente articolo.

Ai fini della individuazione degli importi da applicare si terrà conto della tipologia del contenzioso, del grado del giudizio e dei differenti scaglioni in rapporto al valore della causa.

Con riguardo a quest'ultimo elemento, si precisa che le cause che eccedono il valore di €4.000.000,00 verranno fatte fittizialmente rientrare nello scaglione da 2 a 4 milioni.

Casi particolari:

Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, sono di seguito individuati e disciplinati i seguenti casi (con la precisazione che tale elencazione ha finalità meramente esemplificativa e non esaustiva e che, pertanto, la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti da ipotesi non contemplate nel presente Regolamento sarà riservata alla libera negoziazione dei contraenti:

1. Ricorsi al TAR con sospensiva.

In tale ipotesi, saranno avallati preventivi, redatti secondo i criteri sopra esplicitati, che contemplino, per il giudizio cautelare, i soli onorari relativi alla fase di studio, introduttiva e cautelare, per il giudizio di merito (eventuale) gli onorari relativi alla fase istruttoria (eventuale) e alla fase decisoria.

Per quanto attiene il giudizio di merito, il pagamento degli onorari pattuiti al momento del conferimento dell'incarico rimane subordinato all'effettiva celebrazione dello stesso. Pertanto, nulla è dovuto nel caso di estinzione del giudizio per perenzione, indipendentemente da quanto pattuito al momento del conferimento dell'incarico.

Nel caso di sentenza c.d. "breve", sui compensi pattuiti per la fase di merito, viene applicato un abbattimento del 50%.

2. Ricorsi al TAR per motivi aggiunti.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente notifichi ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale per il quale è stato conferito l'incarico, nessun compenso ulteriore compete al professionista incaricato.

3. Ricorsi in appello al C.G.A. avverso l'ordinanza cautelare di primo grado.

In tale ipotesi, gli onorari saranno limitati alle sole fasi di studio ed introduttiva.

4. Riassunzione del giudizio civile

Nell'ipotesi di giudizio civile riassunto a seguito di interruzione di precedente giudizio, gli onorari saranno limitati alla fase introduttiva, istruttoria e decisoria. Per il giudizio interrotto saranno corrisposti gli onorari relativi alle fasi effettivamente svolte, indipendentemente da quanto pattuito al momento del conferimento dell'incarico

5. Giudizi cosiddetti "seriali"

Nell'ipotesi di più incarichi conferiti allo stesso professionista e riferiti a giudizi aventi stessa causa petendi, stesso petitum e medesima Autorità Giudiziaria, i preventivi successivi al primo giudizio saranno redatti secondo i criteri di cui al presente Regolamento con ulteriore abbattimento del 50 % sull'importo finale.

- Attività stragiudiziale

Il compenso per l'attività stragiudiziale è determinato secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.37/2018, facendo applicazione della decurtazione massima sul parametro medio di liquidazione fissato dallo stesso D.M., tenuto conto del valore della controversia.

L'ammontare del compenso per pareri stragiudiziali, anche scritti, resi dal legale incaricato poi del successivo giudizio verrà sottratto dal compenso pattuito per l'incarico giudiziale.

- Mediazione

In caso di mediazione, il compenso - in base allo scaglione di valore - è fissato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale.

Qualora il tentativo di mediazione non avesse esito positivo e venisse instaurato il pertinente giudizio, il relativo compenso è da sottrarre da quello per l'eventuale incarico in sede giudiziaria.

- Cause di valore indeterminabile

Le cause di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 52.000,00.

- Spese forfettarie

Al professionista viene riconosciuto, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate, il rimborso delle spese forfettarie nella misura fissa del 10 % del compenso totale della prestazione.

- Aumenti e diminuzioni

Nelle cause in cui il professionista assista l'ASP di Siracusa contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso - in ogni caso unico - potrà essere aumentato così come previsto dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M n.37/2018, (ovvero per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino ad un massimo di dieci soggetti; nella misura del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20) decurtando, però, del 50% la maggiorazione ivi indicata.

- Mandato professionale a più avvocati

In caso di affidamento di incarico professionale - congiuntamente e/o disgiuntamente - a favore di più avvocati, viene riconosciuto ai legali incaricati un unico onorario professionale, che verrà ripartito tra i professionisti.

- Individuazione e compenso del domiciliatario

Nei casi in cui, per la difesa in giudizio dell'ASP, il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, quest'ultimo verrà individuato dal professionista medesimo il quale sopporterà anche le relative spese di domiciliazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e per quelli dinanzi ad organi giurisdizionali aventi sede al di fuori del territorio della Regione Sicilia. In queste ultime ipotesi, le spese di domiciliazione saranno esposte nel preventivo di spesa nella misura forfetaria di € 500,00 oltre IVA e Cpa e verranno rimborsate al professionista incaricato al momento del pagamento della parcella a saldo.

- Spese di trasferta

Non sono rimborsate spese di trasferta relative a giudizi incardinati avanti gli organi giurisdizionali della Regione Sicilia.

Art.12
Liquidazione dei compensi professionali

Al termine del giudizio, il professionista presenta la fattura per il saldo dell'attività prestata, accompagnata da una breve relazione sull'attività effettivamente espletata - distinta per singole fasi e voci di attività - in modo da consentire all'U.O.S. Servizio Legale, che provvederà alla relativa liquidazione, di verificarne la conformità agli accordi ed al presente regolamento.

In caso di sentenza favorevole all'ASP di Siracusa che statuisca in merito alle spese, competenze ed onorari in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa, ove non possano attivarsi procedure alternative di recupero del credito, promuoverà altresì, previa formalizzazione della relativa delibera di incarico, azione di recupero in danno del debitore. In tal caso, il professionista elaborerà un preventivo dei compensi, redatto in conformità ai criteri esposti nel presente regolamento.

Art.13
Tutela legale dei dipendenti

In applicazione degli istituti contrattuali previsti dagli artt. 67 e segg. del vigente C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Medica e Veterinaria nonché dall'art.25 del vigente CCNL della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e dall'art. 26 del vigente Contratto Integrativo del 2001 per il personale del Comparto, l'ASP di Siracusa assicura la tutela legale dei propri dipendenti che, per fatti o atti commessi nell'espletamento dei propri compiti di ufficio, siano stati coinvolti in procedimenti civili, penali o contabili.

La tutela legale si esplica esclusivamente nella forma del rimborso degli oneri di spesa sostenuti dal dipendente per la propria difesa in giudizio. Essa è subordinata alla condizione che il procedimento giudiziale si sia concluso con sentenza definitiva o, comunque, con provvedimento giudiziale definitivo emanato in ogni stato e grado del procedimento, che scagioni il dipendente stesso da ogni aggravio di responsabilità, sia che si tratti di giudizio penale, contabile o civile.

All'istanza di rimborso il dipendente dovrà allegare:

1. copia del provvedimento conclusivo del giudizio, riportante l'attestazione della irrevocabilità;
2. copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
3. copia della fattura del legale che ha curato il patrocinio, debitamente quietanzata.
4. Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n.445/2000 e s.m.i., di non aver ricevuto somme a titolo di rimborso di spese legali da parte di assicurazioni professionali;

Il rimborso degli oneri legali avverrà, limitatamente ad un solo professionista ed in applicazione degli stessi criteri individuati dal presente regolamento per la pattuizione del compenso dovuto ai legali incaricati dall'Amministrazione.

Saranno pure rimborsate le consulenze tecniche di parte, limitatamente ad un solo professionista, in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice al C.T.U. e previa presentazione di fattura debitamente quietanzata.

Art.14
Tutela legale degli amministratori

Il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche agli Amministratori (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario) dell'ASP di Siracusa nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento civile, contabile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del



servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio si applica, in materia di tutela legale, quanto disposto per i dipendenti all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 15

Riservatezza

In conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa tratterà i dati personali dell'Avvocato ai fini della stipula e gestione del presente incarico professionale. Qualora il Professionista, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, debba trattare dati personali dei quali è titolare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, questi sarà designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto del titolare, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del disciplinare, di assicurare l'adozione di misure adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali conseguente all'affidamento dell'incarico professionale soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito. Il Professionista si obbliga a comunicare senza ritardo al titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE n. 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificamente impartite.

